



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

P.U. n. [REDACTED]

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. S. Memmo - **Presidente**

Dott. F. Giliberti - **giudice**

Dott. Antonio i. Natali - **giudice relatore**

ha emesso il seguente

Decreto ex. art. 112, comma 2, C.C.I.I.

Rilevato che:

1. con ricorso, depositato in data 5 marzo 2024, la società [REDACTED] ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44 comma 1, CCI, riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCI entro il termine fissato dal Tribunale;
2. con decreto, comunicato in data 16 aprile 2024, questo Tribunale ha assegnato il termine alla società sino al 17 giugno 2024 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39 commi 1 e 2 CCI e ha nominato, quale pre-commissario giudiziale, il dott. Sandro Cavaliere;
3. con istanza, depositata il 12 giugno 2024, la società ha chiesto a questo Tribunale una proroga di sessanta giorni del termine ex art. 44, comma 1, lett. a);
4. con decreto comunicato in data 21 giugno 2024, questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza presentata dalla società, ha concesso una proroga del termine inizialmente concesso di ulteriori 60 giorni;
5. entro il termine concesso la società depositava la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 del CCI;

6. con deposito in data 19.09.2024, la società ha presentato apposito verbale, nel quale, con il consenso dei professionisti incaricati, si è proceduto all'integrazione del piano già depositato in data 20.08.2024, prevedendo la costituzione di un fondo rischi generico, destinato, altresì, alla copertura di eventuali spese di giustizia imprevedute o di altre sopravvenienze emergenti nel corso della procedura, il cui importo è pari ad euro 192.806,00.

7. con decreto del 24.10.2024 e notificato in data 28.10.2024, questo Tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 47 CCII, confermando il commissario giudiziale. Il piano di concordato prevedeva il risanamento della società anche attraverso la realizzazione di flussi di cassa provenienti dall'affitto del ramo d'azienda costituito dal complesso di beni organizzati per lo svolgimento di attività di verniciatura industriale (di seguito, "ramo verniciatura") alla società [REDACTED] s.r.l. (di seguito, "[REDACTED]"); affitto che veniva autorizzato dal Collegio;

8. in data 10 gennaio 2025, il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 105, comma 1, CCII nella quale riscontrava alcune criticità in merito al piano proposto da [REDACTED] evidenziando, nelle conclusioni del proprio elaborato *"la necessità che il piano concordatario venga sottoposto a revisione da parte degli advisor e degli attestatori incaricati. tale necessità deriva anche dalla possibilità, prevista dall'art. 105, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ove è previsto che il debitore possa presentare una nuova proposta di concordato entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data inizialmente fissata per il voto dei creditori (data iniziale del 24.02.2025)".*

Alla luce dei rilievi del commissario giudiziale, la società ha ritenuto opportuno modificare il piano e la proposta concordataria.

E, correlativamente, in data 3 febbraio 2025, ha presentato istanza presso questo Tribunale per chiedere una proroga dei termini iniziali e finali per le operazioni di voto al fine di disporre di maggior tempo per depositare il nuovo piano concordato (nei 20 giorni antecedenti all'inizio delle operazioni di voto);

9. con decreto del 4 febbraio 2025, questo Tribunale ha prorogato la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, fissandole rispettivamente al 21 marzo 2025 e al 28 marzo 2025;

10. in data 28 febbraio 2025 la società ha depositato una versione aggiornata e integrata della domanda di concordato;

11. tra il 21 e il 28 marzo 2025 si sono tenute le operazioni di voto. chiuse le operazioni di voto, in data 31 marzo 2023, il commissario ha depositato la relazione ex art. 110 CCII, dando atto che la proposta concordataria di ■■■ è stata votata favorevolmente da 4 classi su 15.

In particolare, risulta il voto favorevole delle classi 1 (dipendenti), 2 (professionisti), 9 (Regione Puglia), e 14 (dipendenti per fondo previdenza);

12. dato il mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, ■■■ chiedeva che questo Tribunale volesse omologare il concordato preventivo in continuità:

- in via principale, ai sensi dell'art. 112, comma 2 CCII;
- in via subordinata e/o alternativa, in applicazione del *cram down* fiscale ai sensi dell'art. 88 comma 2 bis CCII, convertendo in voto positivo i voti negativi espressi dalle classi 5, 6, 7, 8, 11.

Ciò premesso, rileva questo Collegio come l'art. 112, comma 2 CCII preveda che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale, su richiesta del debitore, omologa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

" a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

B) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

C) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

D) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

- Deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l'omologazione previste dal secondo comma dell'art. 112 CCI e ciò per le ragioni che si vanno a precisare.

1. Sull'applicabilità dell'art. 112 comma 2 CCI quale norma che riconosce rilievo al consenso del creditore <<interessato>> e non <<maltrattato>>.

Come noto, in tema di omologazione, secondo l'art. 109, comma 5 CCI, il concordato preventivo in continuità aziendale s'intende approvato quando sia stato votato favorevolmente da tutte le classi nelle quali il ceto creditorio è stato suddiviso.

In particolare, ai fini dell'unanimità richiesta dalla norma, è necessario raggiungere in tutte le classi la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna di esse.

Tale disposizione – che rappresenta la regola generale in tema di omologazione – trova, però, una deroga espressa nel meccanismo previsto dall'art. 112, comma 2 CCII. Norma che trae origine dall'art. 11 della *direttiva insolvency* che, come noto, è stata introdotta dal legislatore per favorire l'approvazione delle proposte concordatarie che, prevedendo la prosecuzione dell'attività, siano finalizzate alla tutela dell'impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 cost., ma anche sovranazionale ed, in particolare, eurounitario.

Infatti, il modello di mercato che è fondamento della costruzione comunitaria è quello concorrenziale che presuppone il concorso nei processi produttivi e di commercializzazione di una pluralità di soggetti economici, specie appartenenti al novero della P.m.i, la cui sopravvivenza deve essere garantita, prevenendo e, se del caso, componendo la crisi.

A tal riguardo, giovinco alcune considerazioni preliminari.

In primis, rileva il Collegio come l'art. 11 della direttiva *Insolvency* prevede che: “Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzianti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3; b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si

possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale”.

Orbene, come evidenziato da Corte di Appello di Roma, sentenza 24/04/2024 n. 2968/2024, emessa, peraltro, a conferma di una sentenza del Tribunale di Roma, la previsione, nell'ambito della direttiva *insolvency*, della condizione della mancata approvazione del concordato preventivo da parte di tutte le classi nell'ambito di un'autonoma lettera e, dunque, di un proprio distinto contesto espressivo e contenutistico, impone di adottare un'interpretazione, comunitariamente orientata, della norma interna attuativa e, dunque, dell'art. 112, comma 2, lettera d), CCI secondo cui la locuzione "in mancanza" deve ritenersi riferita alla non approvazione da parte della maggioranza delle classi, nel qual caso diviene sufficiente il voto favorevole di una sola classe, seppure con le caratteristiche indicate nel periodo finale del comma.

In tal senso, e' richiamabile il Tribunale di Bergamo secondo cui, poiché il legislatore europeo ha utilizzato il punto e virgola prima di tale locuzione, appare *“certo e inconfutabile che la previsione di cui al “ii” (ossia l’approvazione di almeno una classe) sia alternativo rispetto alla previsione di cui al “i” (ossia all’approvazione da parte della maggioranza di classi)....”.*

Secondo il canone ermeneutico della interpretazione conforme al diritto dell'unione europea, anche l'art. 112, 2° comma, lett. D del CCII deve essere interpretato nel senso che la proposta di concordato è approvata dalla *“maggioranza delle classi ... oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe. Ove difetti la prima delle due condizioni alternativamente previste, ossia l’approvazione maggioritaria dei creditori, il Tribunale è tenuto ad accertare se la proposta sia stata approvata “da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione”, come disposto dall’ultima parte della lt. D) della disposizione in esame”.*

A tal riguardo, e' invocabile anche la sentenza n. 254/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, del 14 novembre 2024, che ha omologato il concordato in virtù della c.d. Ristrutturazione trasversale prevista dal comma 2 dell'articolo 112 del codice della crisi attraverso un duplice percorso: procedendo, prima, alla scissione di una classe composta da un creditore ipotecario degradato a chirografo (che aveva votato favorevolmente alla proposta) e dall'Agenzia delle

Entrate anch'essa degradata a chirografo (che aveva invece votato negativamente); e in seguito applicando la lettera d) del comma 2 dell'articolo 112 in presenza del voto favorevole rappresentato, appunto, dalla classe scissa composta dal creditore ipotecario degradato.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il voto favorevole di tale classe scissa, rilevando che, nonostante il dissenso delle altre componenti della classe originaria, il voto favorevole della sottoclasse costituita esclusivamente dal creditore ipotecario degradato fosse sufficiente a soddisfare il requisito previsto dalla normativa, poiché tale creditore, pur degradato, era destinato a ricevere, comunque, un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione.

Dunque, in via interpretativa, e' evidente come stia consolidando il principio secondo cui l'omologazione del concordato può essere disposta, anche in presenza di dissenso di una o più classi e ciò, *in primis*, in considerazione dell'univocità del dato testuale, che non lascia margini ad una diversa interpretazione, ma anche perché esiste la già evidenziata necessità di salvaguardare l'attività aziendale e di assicurare un soddisfacimento globale più vantaggioso rispetto a quanto conseguibile mediante la liquidazione giudiziale.

Dipanata la prima questione (è sufficiente il voto favorevole della minoranza delle classi o anche di una sola classe), si può passare alla disamina del problema relativo all'identificazione della classe titolare di quella che può definirsi la *golden share*, la cui manifestazione di voto favorevole, cioè, è sufficiente ai fini dell'omologazione.

Anche per questo aspetto deve muoversi dal principio del *cross-class cram down*, introdotto dalla direttiva Ue 1023/2019, di cui l'art. 112, comma 2, lett. D), CCII rappresenta la norma di attuazione interna.

In particolare, l'art. 11, comma 1, dir. Ue 1023/2019, come già evidenziato, prevede che, ai fini del *cross-class cram down*, il piano debba essere approvato da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, c.d. *creditori <<maltrattati>>*.

Nel considerando n. 54, si prevede che *“qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se*

previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione. ... per pregiudizio del creditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti".

Dunque, il testo della direttiva è univoco nel prevedere che la cd. "golden share" possa essere attribuita o alle classi di voto di "parti interessate" oppure – se previsto dal diritto nazionale – alle classi di voto di "parti che subiscono un pregiudizio".

Ai singoli stati membri è riconosciuta la facoltà, nell'esercizio della propria discrezionalità, di scegliere tra i due modelli di disciplina o, meglio, di optare con previsione espressa e *ad hoc* per la categoria dei creditori cd. maltrattati, perché diversamente trova applicazione il diverso concetto di creditori meramente interessati.

Deve ritenersi, cioè, che, sotto tal ultimo profilo, la direttiva *insolvency* sia direttamente applicabile, enucleando la regola da applicare (in modo chiaro, preciso e incondizionato).

Ciò, salvo che lo Stato non eserciti la predetta facoltà.

Quello italiano, all'art. 112, comma 2, lett. D), CCII, ha previsto che sia sufficiente il voto favorevole di "almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

Il legislatore interno ha, quindi, optato per lasciare un potere decisivo alla classe "interessata", ovvero alla classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Per contro, la norma non sembrerebbe contenere alcun cenno alla classe di creditori "che subiscono un pregiudizio", ovvero alla classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a soggiacere a un trattamento peggiore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione, sia quello eccedente.

Ne', al riguardo, al fine di sostenere una diversa conclusione, sarebbe richiamabile, l'obbligo di interpretazione comunitariamente orientata, essendosi il legislatore nazionale, come già evidenziato, limitato a scegliere una delle due possibili opzioni di disciplina, entrambe consentite dal livello di disciplina

comunitario, prediligendo quella prefigurata come regola generale e residuale, a livello sovranazionale.

Invero, la distinzione tra “creditori interessate” e “creditori pregiudicati” non ha una valenza solo nominale.

I creditori “interessati” - da intendersi come coloro che sarebbero, almeno parzialmente, soddisfatti, ove fosse osservato l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione - possono, eventualmente, coincidere con i creditori “svantaggiati”, laddove la proposta di concordato preventivo programmi per essi un grado di soddisfacimento inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto conseguire rispettando la regola della priorità assoluta su tutto il valore.

Nondimeno, in concreto, può accadere che tale coincidenza soggettiva non si verifichi e ciò ogniqualvolta la proposta, per effetto di un “sacrificio” imposto alle classi superiori, assicuri ad essi un grado di soddisfacimento pari o superiore rispetto a quello che avrebbero potuto ottenere in virtù della regola della priorità assoluta su tutto il valore.

L'univoco dato testuale della norma interna non dovrebbe consentire oscillazioni interpretative.

D'altronde, è noto il principio interpretativo, che deve conformare l'esegesi delle norme, secondo cui *in claris non fit interpretatio* e che, in presenza di norme dalla portata ben definita e univoca, ha valenza preclusiva di opzioni esegetiche che non siano allineate con il dato testuale.

In uso già nel XII-XIII secolo nella scuola dei glossatori di Bologna, l'applicazione di tale canone impone il divieto di determinare il contenuto di una norma – chiara e univoca, qual è quella di specie – ricorrendo ad argomenti extra-testuali o a criteri ermeneutici.

Peraltro, il voler ritenere necessario, a dispetto dello stesso, il voto favorevole della classe di creditori “svantaggiati”, avrebbe quale esito interpretativo, infausto, di privare della c.d. *Golden share* la classe di creditori solo “interessati”, ma non anche “svantaggiati”. Ciò, con conseguente restrizione dell'operatività della norma applicativa e, quindi, in contrasto con la già evidenziata ratio ispirativa della novella, di protezione del valore – impresa, quale bene di rilievo anche sovranazionale.

Dunque, le due categorie dei creditori vanno tenute distinte, nella premessa che, ai fini dell'omologa, deve ritenersi sufficiente il voto favorevole anche solo di una classe di creditori meramente "interessati".

Questo Collegio, come già accennato, è consapevole anche dell'esistenza di un diverso orientamento in materia di esegesi dell'art. 112 CCI.

Al riguardo si consideri anche quanto stabilito dalla già menzionata Corte di Appello di Roma che - con sentenza dello scorso 24/04/2024 n. 2968/2024, emessa, peraltro, a conferma di una sentenza del Tribunale di Roma¹ - ha affermato che: *"l'articolazione, nella direttiva, della condizione in esame in un'autonoma lettera (separata dalla precedente mediante l'apposizione di un punto e virgola prima della locuzione "in mancanza" nonché dall'utilizzo dell'avversativo) impone di adottare un'interpretazione dell'art. 112, comma 2, lettera d), cc.ii., ove le condizioni di cui alle lettere i) e ii) del citato art. 11 risultano accorpate, che sia tale da riferire la locuzione "in mancanza" alla non approvazione da parte della maggioranza delle classi, risultando dunque sufficiente il voto favorevole di una sola classe, seppure con le caratteristiche indicate nel periodo finale del comma.....La regola è dunque parte integrante del generale quadro regolatorio di favore per la ristrutturazione, procedimento che tutela i creditori ma, al tempo stesso, consente di tener conto anche di altri interessi ugualmente pregiudicati dalla crisi d'impresa, in primo luogo la conservazione dei posti di lavoro, il mantenimento dell'impresa nell'interesse dei fornitori, il recupero dell'equilibrio dell'impresa nel generale interesse dell'assetto economico"*.

In particolare, la Corte capitolina ha affermato che: *"il concordato preventivo in continuità, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. D), transita dunque il vaglio dell'omologazione se intercetta il consenso di (almeno) una classe di creditori in esso "maltrattati", in quanto titolari di una aspettativa potenziale di miglior soddisfacimento in considerazione del proprio rango creditorio"*.

¹ Nella sentenza, emessa in data 24/10/2022, n. 677/2023 dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, il Collegio ha affermato che: *"pur non essendo stata la proposta approvata dalla maggioranza delle classi, la stessa ha ricevuto l'approvazione delle classi 1, 2, 3 e 11 e, con riferimento alla classe 2, come riscontrato dal commissario giudiziale, i creditori in essa compresi, nel caso di distribuzione anche del valore eccedente quello di liquidazione sarebbero soddisfatti integralmente, e quindi in misura maggiore rispetto alla percentuale accettata, ove fosse rispettata la graduazione di legge: deve dunque ritenersi realizzata anche la condizione di cui alla lett. D) del secondo comma dell'art. 112 CCII che, conformemente ad un condivisibile orientamento dottrinario seguito da parte della giurisprudenza di merito, stabilisce che, ove il concordato non sia approvato dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, la proposta debba ritenersi ugualmente approvata se riporta il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*.

Seguendo tale traiettoria argomentativa, per definire la classe di creditori alla quale la norma *de qua* fa riferimento, potrebbe essere adottata, recependo una sollecitazione proveniente dalla dottrina, l'espressione "classe degli svantaggiati".

A venire in rilievo sarebbe una classe di creditori che, se fosse applicata la regola della priorità assoluta - ossia, se, come si esprime l'art. 112 lett. D), fosse rispettata "la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione" -, riceverebbero un trattamento migliore rispetto alla proposta di concordato formulata nel rispetto della priorità relativa.

Secondo tale approccio, la comparazione da svolgere, al fine di individuare la classe *de qua*, è tra quanto i creditori della classe riceverebbero, comprendendo anche i flussi rinvenenti dalla continuità eccedenti il valore di liquidazione, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e la soddisfazione che gli stessi conseguirebbero dall'approvazione della proposta di concordato elaborata nel rispetto della priorità relativa - RPR.

Tali termini di raffronto sarebbero preferibili rispetto a quelli della liquidazione giudiziale proposta in RPR, dal momento che una proposta di concordato che prevedesse, anche solo per alcuni creditori, un trattamento peggiore rispetto a quello conseguibile all'esito della liquidazione giudiziale, non sarebbe comunque omologabile per difetto di convenienza.

Il concordato preventivo in continuità, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. D), potrebbe superare, dunque, il vaglio dell'omologazione laddove raccolga il consenso di (almeno) una classe di creditori in esso "maltrattati", in quanto titolari di una aspettativa potenziale di miglior soddisfacimento in considerazione del proprio rango creditorio.

Delineate le coordinate interpretative della materia, nel caso della [REDACTED], sebbene la proposta concordataria abbia ottenuto l'approvazione di sole 4 classi su 15 - ovvero: classe 1 (dipendenti), classe 2 (professionisti), classe 9 ([REDACTED]), classe 14 (dipendenti per f.do previdenza) - deve ritenersi che la stessa possa essere omologata ai sensi dell'art. 112 secondo comma CCII in virtù del voto favorevole espresso dalla [REDACTED], in qualità di creditore "interessato" (oltre che, in concreto, anche "maltrattato"). Nondimeno, tal ultima notazione, per le ragioni già evidenziate, non assume rilievo.

Ciò per le seguenti ragioni.

La prima condizione (lett. A) per l'omologazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 prescrive che il valore di liquidazione venga distribuito ai creditori nel rispetto

della graduazione delle cause legittime di prelazione, con conseguente necessità di valutare il rispetto del criterio di cui all'art. 84, comma sesto, CCII (regola della priorità assoluta).

Ebbene, nel caso di specie, il valore di liquidazione, pari a circa euro 5,7 milioni, è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione poiché è destinato:

- a) Alle spese prededucibili della procedura (per euro 1,16 milioni);
- b) Ai creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (dipendenti, per euro 1,44 milioni);
- c) Ai creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (professionisti, per euro 0,55 milioni); ai creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (fornitori artigiani, per euro 0,05 milioni);
- d) Ai creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. 5 ter c.c. (agenzie di somministrazione, per euro 1,1 milioni);
- e) Ai creditori ipotecari (ader, per euro 0,81 milioni);
- f) Ai creditori con privilegio ex art. 2753-2778 n. 1-8 c.c. (Inps e Inail, per euro 0,58 milioni), con queste ultime due classi che sarebbero soddisfatte solo parzialmente dal valore di liquidazione (cfr. P. 122 del piano, come modificato in data 28 febbraio 2025).

La seconda condizione (lett. B) riguarda i criteri di distribuzione del valore eccedente rispetto a quello di liquidazione e prevede, mutuando un principio di ragionevolezza economica, che la distribuzione avvenga in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando la previsione di cui al settimo comma dell'art. 84 CCII.

In particolare, nel caso *de quo*, le percentuali offerte sono:

- a. l'1,1% alla classe 9 (██████████), assistita da privilegio sui beni mobili ex art. 9 co. 5, d.lgs. 123/98 e di conseguenza antergata rispetto ad Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate), l'1,0% alla classe 7 (Inps e Inail);
- b. lo 0,74% alla classe 8 (Agenzia delle Entrate);
- c. lo 0,7% alla classe 10 (enti locali);
- d. lo 0,65% ai creditori chirografari.
- e. Deve ritenersi, pertanto, verificata la condizione che ciascuna classe di creditori riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado

e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cfr. P. 122 del piano, come modificato in data 28 febbraio 2025).

La terza condizione (lett. C) - posta a tutela della trasparenza della procedura e della sua "tenuta etica" - prescrive che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito, al fine di evitare che vengano formulate promesse ai creditori di benefici aggiuntivi, funzionali ad ottenere il voto favorevole in violazione delle regole del concorso.

Ebbene, nel caso di specie, le percentuali offerte non superano in alcun caso il 100% del valore nominale del credito (comprensivo di eventuali interessi e sanzioni), risultando così confermata anche tale condizione.

La quarta condizione (lett. D) prescrive che sia raggiunta la maggioranza delle classi, oppure, in alternativa, che abbia votato favorevolmente anche solo una classe, ma alla duplice condizione che:

1. ai creditori inclusi in tale classe sia offerto un importo non integrale del credito;
2. gli stessi sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, giungendo così all'individuazione di quella che, secondo dottrina e giurisprudenza, è la c.d. Classe "interessata" il cui voto favorevole è idoneo, da solo, all'approvazione del concordato.

Nel caso di specie, la classe interessata che ha espresso voto favorevole è quella rappresentata dalla [REDACTED], in quanto la proposta concordataria prevede per la stessa la soddisfazione del credito nella misura dell'1,1%; laddove, se fosse stato distribuito il valore eccedente quello di liquidazione, secondo le regole dell'"absolute priority rule", la [REDACTED] avrebbe avuto diritto a percepire il 7,84%.

Ebbene, nel caso di specie, risulta, quindi, sussistente la condizione prevista alla lettera d) dell'art. 112 CCII seconda parte, in quanto la proposta di concordato di [REDACTED] è stata approvata da una classe (la [REDACTED], facente parte della classe n. 9) che presenta i requisiti di cui al n. 1 e 2 del medesimo articolo, in quanto:

- a) a tale creditore è stato offerto un importo non integrale del credito, essendo stato degradato in chirografario per incapienza dell'attivo;

b) ove il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo le cause legittime di prelazione, tale creditore sarebbe stato soddisfatto in misura maggiore (7,84%) rispetto a quella offerta nel piano (1,10%).

Al riguardo, anche il commissario giudiziale, nella relazione ex art. 110 CCII, depositata in data marzo 2025, ha evidenziato che la classe 9 - debito verso [REDACTED] (debito finanziario), è stata degradata a chirografaria e, nonostante il degrado, questa classe ha espresso un voto favorevole alla proposta di concordato.

Solo per completezza espositiva, si evidenzia come, nella delibera di giunta regionale, allegata alla documentazione di voto, si sottolinea che *“la proposta, complessivamente considerata, risulta conveniente per l'amministrazione regionale, considerato che nell'ipotesi della liquidazione giudiziale il credito regionale resterebbe interamente insoddisfatto e che l'ipotesi liquidatoria comporterebbe la dissoluzione dell'impresa, con rilevanti ripercussioni in termini di perdita di posti di lavoro e creazione di valore nel territorio”*.

Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2 CCII per l'omologazione del concordato preventivo di Tsm.

2.Sull'applicabilità al caso di specie anche dell'art. 88 comma 4 CCII.

In disparte le superiori considerazioni, questo Collegio rileva come – ai fini dell'omologa - sarebbe applicabile al caso di specie anche l'art. 88 comma 4 CCII in tema di *cram down* fiscale.

La norma *de qua* prevede che il Tribunale disponga l'omologazione, quando, oltre ad essere il soddisfacimento offerto al fisco e agli enti di previdenza non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, l'adesione di tali creditori *“è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)”*.

Al fine di comprendere la *ratio* del c.d. *Cram down* fiscale, deve richiamarsi la relazione illustrativa al d.lgs. N. 14/2019, nella quale si legge che tale istituto è preordinato a *“superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi”*.

In sostanza, il principio affermato dall'art. 88 comma 4 CCII è quello per cui, in presenza di un'oggettiva convenienza della proposta concordataria per l'amministrazione finanziaria, sarebbe ragionevole, *in primis*, sotto il profilo economico, che tal ultima l'approvi perché maggiormente idonea a soddisfarne

l'interesse alla soddisfazione delle proprie ragioni creditorie. In difetto, il Tribunale, abilitato dall'ordinamento a sostituirsi all'ente nella valutazione degli interessi pubblici di cui lo stesso è portatore - può surrogarne l'assenso.

Ciò è quanto prefigurato dalla norma *de qua* per l'ipotesi in cui l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria risulti *“determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1”* e quando, *“la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”*.

Ciò premesso, come noto, sono tre le condizioni che consentono l'operare dell'istituto del c.d. *Cram down* previsto dall'art. 88 CCII:

- a) la “mancanza di voto” o “mancanza di adesione” da parte dell'amministrazione fiscale e previdenziale;
- b) il carattere decisivo della “adesione” dell'amministrazione fiscale e previdenziale ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 112 comma 2 lett. d) primo periodo;
- c) il superamento del test di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione.

Con l'applicazione del *cram down fiscale* sarebbe possibile, pertanto, omologare il piano concordatario di ■■■ sempre ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. D) ma in base al disposto del primo periodo, poiché convertendo i voti negativi espressi dalle classi, incluse nella transazione fiscale e previdenziale, in voti positivi, si raggiungerebbe la maggioranza delle classi richiesta dal primo periodo della lett. D.. Ciò, in quanto:

- il concordato prevede 15 classi di creditori votanti;
- la proposta è stata votata favorevolmente da 4 classi su 15;
- il voto negativo espresso dalle classi 5, 6, 7, 8, 11, incluse nella transazione fiscale e previdenziale, se convertito in voto positivo per effetto del c.d. *Cram down*, determinerebbe il raggiungimento della maggioranza delle classi richieste dalla lett. D dell'art. 112 secondo comma CCII, dal momento che si avrebbero 9 classi su 15 favorevoli.

Nel caso di specie, nella relazione di attestazione del dott. [REDACTED] e nella relazione sul degrado del dott. [REDACTED], si evince che, con il ricavato atteso da una eventuale liquidazione dell'attivo:

1. l'erario, secondo una valutazione prognostica e necessariamente sommaria, incasserebbe 1.267.738 euro, rispetto ad una soddisfazione per euro 815.427 che gli potrebbero derivare dallo scenario liquidatorio, con una soddisfazione, in chiave migliorativa, pari a complessivi euro 452.311;

2. il creditore previdenziale Inps nello scenario concordatario potrebbe incassare euro 704.191, rispetto ad una soddisfazione di euro 571.120 che gli potrebbe assicurare l'alternativa liquidatoria, con una soddisfazione aggiuntiva pari a complessivi euro 133.071;

3. il creditore previdenziale Inail vedrebbe soddisfatte le ragioni del proprio credito per euro 15.479 nello scenario concordatario, rispetto ad una soddisfazione per euro 12.554 nello scenario liquidatorio, con uno scarto economico pari a complessivi euro 2.925;

- Da ultimo, il creditore chirografario Agenzia delle Entrate Riscossione, nella prospettiva concordataria, incasserebbe euro 6.943 rispetto a fronte della prospettiva di non incassare nulla nello scenario liquidatorio.

Nel caso di specie, dunque:

1. non vi è l'approvazione da parte della maggioranza delle classi per mancanza del voto favorevole della classe 5 (Agenzia delle Entrate ipotecario), della classe 6 (enti previdenziali), della classe 7 (enti previdenziali degradati), della classe 8 (Agenzia delle Entrate degradata), della classe 11 (Agenzia delle Entrate e riscossione chirografario);

2. il voto favorevole dell'erario, degli enti previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate e riscossione è determinante ai fini del raggiungimento di tale maggioranza;

3. la proposta di transazione fiscale e previdenziale consente all'erario, agli enti previdenziali e all'Agenzia delle Entrate e riscossione di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile nello scenario fallimentare.

In conclusione, fermo quanto esposto nel capito precedente, è pacifico che, nel caso di specie, ricorrerebbero anche i presupposti per la conversione del voto negativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps in voto positivo in applicazione del *cram down* previsto dall'art. 88 comma 2 *bis* con la conseguenza che la proposta concordataria di Tsm sarebbe approvata dalla maggioranza delle classi (*i.e.* 9 su

15) e, dunque, sarebbe omologabile applicando il primo periodo dell'art. 112, comma 2.

2.1. Sulla convenienza della proposta concordataria presentata da Tsm

In tema di convenienza devono richiamarsi le argomentazioni formulate nella memoria integrativa, depositata dall'istante, in data 28 febbraio 2025, ove si è precisato come il concordato in continuità proposta da [] deve considerarsi più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativo scenario liquidatorio, poiché con l'attuazione del piano concordatario sarà possibile assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura superiore rispetto a quanto gli stessi potrebbero conseguire nell'alternativo scenario di liquidazione della società.

La proposta concordataria assicura ai creditori componenti attive superiori a quelle ragionevolmente prevedibili in esito ad una procedura di liquidazione giudiziale cui si correla il rischio della dispersione dell'attivo concordatario.

Sulla base di quanto esposto nel piano, l'attivo netto in ipotesi di liquidazione, così come stimato in seno all'attestazione del degrado (cfr. all. 5 in atti), è pari ad euro 5.731.696, di contro vi è un attivo concordatario stimato, al netto degli sfp, pari ad euro 6.384.358.

Alla luce di quanto rappresentato, la proposta di concordato preventivo dovrebbe ritenersi più conveniente rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale per tutte le classi di creditori. Infatti, come confermato nella valutazione del dott. [] resa ai sensi dell'art. 84 co. 5 CCII, nello scenario della liquidazione giudiziale l'attivo consentirebbe il pagamento delle spese di procedura, dei creditori relativi alla classe 1 "dipendenti", la classe 2 dei "professionisti" la classe 3 degli artigiani e la classe 4 delle agenzie di somministrazione, nonché un parziale soddisfacimento pari al 29,72% del credito ipotecario vantato dall' Agenzia delle Entrate c/o Ader e un soddisfacimento, pari all' 8,36% del credito vantato dall'Inail e Inps.

Diversamente, non consentirebbe alcuna soddisfazione dei creditori [], Agenzia delle Entrate (per il credito non garantito da ipoteca), enti locali, oltre a tutti i creditori chirografari.

Alla luce di quanto esposto, non può che ritenersi sussistente il requisito della convenienza della presente proposta concordataria, la quale consente una soddisfazione concreta per tutti i creditori e produce una utilità ben individuata per gli stessi, che, in sintesi, deriva dai seguenti elementi: (i) miglior

soddisfacimento dei propri crediti rispetto alla liquidazione giudiziale; (ii) possibilità di continuare i rapporti commerciali, a fronte del rischio di dissoluzione della realtà aziendale; (ii) conservazione dei posti di lavoro (nella misura possibile).

Da ultimo, si rileva che il commissario nella propria relazione ha esplicitamente affermato che: *“in definitiva, il piano appare sostenibile e ben formulato e, per tutte le ragioni esposte dagli advisor e dagli attestatori nominati, risulterebbe quale alternativa preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

In ultimo, con riferimento agli impegni assunti dai soci sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED], e dalla sig.ra [REDACTED] in data 6 agosto, aventi ad oggetto la restituzione a [REDACTED] dell'importo di euro 92.033,81, la stessa aveva affermato che tale importo sarebbe stato reso disponibile alla società – mediante bonifico bancario o assegno circolare da consegnare al commissario giudiziale – entro l'udienza che sarebbe stata fissata da questo Tribunale ai sensi dell'art. 48 CCII.

Allo stesso modo, con riferimento all'impegno assunto dalla controllata [REDACTED] s.r.l. In data 20 agosto 2024 avente ad oggetto la restituzione [REDACTED] dell'importo di euro 53.000,00, ricevuto a titolo di finanziamento, l'istante aveva rappresentato che tale importo di euro 30.000,00 sarebbe stato rimborsato alla società entro l'udienza ex art. 48 CCII, mentre il residuo importo di euro 23.000,00 sarebbe stato corrisposto a [REDACTED] entro il 31 dicembre 2025.

Dalla documentazione in atti, consta che la [REDACTED] abbia osservato l'impegno assunto rispettando la prima cadenza temporale.

Invero, con successiva istanza del 23 maggio 2025, [REDACTED] S.r.l., faceva presente che la [REDACTED] a garanzia del versamento in favore della procedura dell'importo di euro 127.168,13, in pari data, si impegnavo a costituire ipoteca sulla sua quota di nuda proprietà pari al 50% dell'immobile sito in [REDACTED], alla [REDACTED], per un valore pari a 130.000,00 con atto stipulato innanzi al notaio [REDACTED], obbligandosi ad effettuare l'iscrizione ipotecaria stessa entro 20 giorni dalla predetta data.

Seguiva il deposito di atto notarile contenente la costituzione di ipoteca in favore della società "[REDACTED]" nonché di perizia giurata del 10 giugno, attestante quanto segue: *“Per quanto sopra esposto il coefficiente tabellare del valore dell'usufrutto risulta essere pari al 25% e quello della nuda proprietà pari a 75%. Il valore della NUDA PROPRIETÀ' al 50% sarà pari alla metà del prodotto del coefficiente della nuda proprietà (75%) per il*

valore della piena proprietà': Valore della NUDA PROPRIETÀ' AL 50% = $0,5 \times 75\% \times 647.173,00 = \text{€ } 242.690,06$.

Al contempo, veniva depositato atto contenente l'impegno della [REDACTED] a onorare il proprio debito entro il febbraio del 2026.

Con riferimento, infine, all'impegno assunto dalla controllata [REDACTED] s.r.l. In data 20 agosto 2024 avente ad oggetto la restituzione dell'importo di euro 53.000,00 ricevuto a titolo di finanziamento, l'istante precisava – sempre a rettifica di quanto esposto nell'istanza ex art. 112 cii – che tale importo sarebbe stato imborsato dalla società entro il primo semestre del 2025, ovvero entro il 30 giugno 2025.

Orbene, ritiene questo Collegio che siano state offerte sufficienti garanzie patrimoniali in relazione all'adempimento degli obblighi restitutori da adempiere nei riguardi della procedura.

A fronte, infatti, di un debito della [REDACTED] di euro 130.000, viene offerta garanzia reale su di un bene, la cui quota di pertinenza della debitrice, ha un valore stimato quasi doppio.

3. Sull'opposizione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate

Le motivazioni, poste a base dell'opposizione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, così come quelle utilizzate per giustificare il voto negativo, non sono condivise da questo Collegio.

A tal riguardo, risulta dirimente il profilo relativo alla già evidenziata maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto alla soluzione liquidatoria.

Orbene, non risulta, *ex actis*, che, nella memoria, l'opponente, abbia contestato l'assunto per cui la soluzione concordataria sarebbe più favorevole per i creditori rispetto a quella liquidatoria.

Nè, invero, l'Agenzia risulta aver offerto elementi conoscitivi tali da infirmare la valutazione di maggiore convenienza economica della proposta concordataria.

Per contro, l'opposizione dell'agenzia si fonda, essenzialmente, su tre argomentazioni, di seguito sinteticamente riepilogate.

A) la dedotta mancanza delle condizioni di cui alla lettera d) dell'art. 112, comma 2 ccc.

L'avvocatura sostiene che la [REDACTED] non potrebbe essere considerata creditrice "maltrattata" in quanto, nella distribuzione dell'attivo concordatario nei limiti dell'attivo liquidatorio e in applicazione della regola della priorità assoluta, il credito assistito da privilegio speciale ex art. 9, co. 5, del d.lgs. 123/1998 dovrebbe essere soddisfatto in via preferenziale rispetto ai creditori della classe 6,

assistiti da privilegi generali (artt. 2753 – 2778 nn. 1-8 c.c.). Sulla base di tale erronea premessa, l'opponente giunge all'altrettanto errata conclusione che, in caso di "corretta" collocazione, il credito della [REDACTED] dovrebbe trovare integrale soddisfazione, non potendosi così configurare come creditore "maltrattato".

Tale assunto non può essere condiviso, in quanto, come già evidenziato, a rilevare ai fini dell'applicazione della norma speciale e', invece, la diversa categoria della classe di creditori interessati, quale deve ritenersi la [REDACTED], per le ragioni già evidenziate.

Peraltro, così come già esposto dal dott. [REDACTED] nella sua relazione ex art. 84, 5° comma CCII, il credito privilegiato della [REDACTED] ex art. 9, co. 5, d.lgs. 123/98, così come quello di cui all'art. 8bis terzo comma del d.l. N. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, pur avendo precedenza rispetto agli altri creditori privilegiati generali, non godono della collocazione privilegiata sugli immobili.

Essi sono assistiti da privilegio mobiliare e non immobiliare, tant'è che la loro collocazione è prevista subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c. (così come, peraltro, evidenziato dall'ente stesso: *"costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi..."*).

Pertanto, gli immobili non sono gravati dal privilegio in questione, né tale privilegio può essere esercitato sugli immobili, in via meramente sussidiaria, in quanto le ipotesi di sussidiarietà elencate nell'art. 2776 c.c. – peraltro, condizionate, nel loro momento genetico, alla prova dell'infruttuosa esecuzione mobiliare - sono tassative e, rappresentando un *numerus clausus*, ricorrono, soltanto, per i crediti privilegiati nello stesso indicati.

Tra questi non è compreso il privilegio di cui all'art. 9, co. 5 d.lgs. n. 123 del 1998 né quello di cui al comma terzo dell'art. 8 bis del d.l. N. 3 del 2015.

Ne consegue che qualora, quindi, i crediti assistiti da tale privilegio non trovino capienza sui mobili al momento della soddisfazione del grado loro assegnato, degradano a chirografo, e, come tali partecipano alla distribuzione del ricavo immobiliare dopo la soddisfazione dei privilegiati immobiliari, degli ipotecari e dei crediti privilegiati mobiliari con privilegio sussidiario, anche se alcuni di questi (ovvero quelli dall'art. 2753 c.c. in poi) nella graduazione dei privilegi mobiliari di

cui all'art. 2778 c.c. hanno una collocazione successiva a quella del privilegio in questione.

B. asserita mancanza di fattibilità giuridica del piano legata all'attribuzione degli sfp.

L'opponente insiste nel proporre questa argomentazione ma ritiene questo Collegio che la stessa non sia condivisibile anche alla luce dei chiarimenti resi da

Non vi sono, infatti, preclusioni giuridiche a che lo strumento degli sfp possa essere utilizzato ai fini della soddisfazione del creditore pubblico, così come, peraltro, confermato nell'applicazione pratica.

A tal riguardo, richiama l'esempio paradigmatico del concordato di s.p.a. nel quale si è previsto il soddisfacimento dei debiti fiscali e previdenziali, quanto alla parte privilegiata, in denaro e, quanto alla parte chirografaria, mediante attribuzione di azioni e sfp (v., in atti, doc. 1 – *decreto di omologa s.p.a.*).

C) contestazione in merito alla condotta del socio Sardelli e alla svalutazione del credito restitutorio.

Al riguardo, giova preliminarmente ricordare che l'adozione da parte di degli strumenti di superamento della crisi, quali l'accordo di ristrutturazione del debito, prima, e il concordato, dopo, sia avvenuta dopo il decorso di un tempo apprezzabile (18 anni) dai fatti stigmatizzati dall'opponente.

Ciò premesso, evidenzia l'istante le seguenti circostanze.

Nel contesto delle analisi e delle verifiche contabili svolte dai professionisti incaricati della predisposizione del piano, ha proceduto, come di consueto, a verificare le poste iscritte all'attivo. Oggetto di verifica, tra gli altri, è stato il credito di iscritto a bilancio per euro 2.088.360,00 nei confronti del socio a titolo di restituzione di quanto percepito da quest'ultimo per effetto del preliminare di compravendita del 2007. L'analisi effettuata in relazione al credito ha condotto ad una prognosi di difficile recuperabilità dal momento che, dalle verifiche effettuate sul patrimonio del socio Sardelli, non è emerso alcun bene aggredibile, ad eccezione dell'immobile sito in Ostuni, con riferimento al quale, come ribadito all'opponente, è già previsto il conferimento in a parte del sig. (e della moglie), il quale ha stipulato un contratto preliminare di compravendita da eseguire in caso di omologa della presente procedura.

Ne consegue che un'eventuale azione di recupero del credito, ove incardinata nei confronti del sig. ██████ risulterebbe infruttuosa, comportando probabilmente un aggravio di spese legali per la società che, tra l'altro, avrebbero natura prededucibile.

Peraltro, l'essere stato previsto il conferimento in favore della società in concordato dell'intero immobile, in luogo della sola quota della titolarità del sig. ██████ rappresenta un indubbio e concreto vantaggio per tutti i creditori, ivi inclusa l'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, le analisi effettuate professionisti della società sugli attivi patrimoniali sono state oggetto di verifica e di sostanziale conferma (e in alcuni casi di rideterminazione) da un professionista terzo, ing. ██████ che è stato all'uopo designato dal Tribunale.

Nell'ambito delle analisi a quest'ultimo affidate, l'ing. ██████ ha attribuito a determinati cespiti valori di mercato inferiori rispetto a quelli inizialmente stimati; circostanza che ha reso necessaria, anche in considerazione di altri rilievi formulati dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII, una revisione della proposta di concordato preventivo originariamente depositata.

Alla luce di ciò nella nuova domanda di concordato depositata il 28.02.2025 ██████ ha recepito nel piano (e i professionisti nelle proprie relazioni attestative) le nuove valutazioni estimative formulate dal professionista, nonché provveduto ad adeguare i valori effettivi di realizzo dell'attivo concordatario. Tant'è che nella propria relazione definitiva ex art. 107, comma 6 CCII il commissario giudiziale, alla luce del nuovo piano depositato, si è così espresso: *“si precisa che all'interno del piano è stata prestata particolare attenzione alla valutazione delle voci dell'attivo e del passivo contabili. Per quanto concerne l'attivo, sono state effettuate rettifiche specifiche mirate a stimare il valore effettivamente realizzabile di ciascun elemento. Tale approccio è certamente quello più consono e aderente al principio della prudenza delle valutazioni delle voci ed è quello che viene scelto per determinare in modo realistico le risorse disponibili che la società potrà destinare al soddisfacimento delle obbligazioni previste dal piano concordatario.*

Gli advisor e gli attestatori hanno, pertanto, operato sensibili svalutazioni alle voci dell'attivo, tenendo conto dei costi di realizzo, nonché di tutti gli altri fattori necessari per garantire una stima del valore di realizzo sicuramente prudente”.

Concludendo come segue: *“in conclusione, il piano di concordato, rispetto alla prima proposta depositata, evidenzia in modo più chiaro la non convenienza della*

prosecuzione dell'attività d'impresa in caso di liquidazione giudiziale, mettendo in luce l'incapacità strutturale della società di generare valore in tale ipotesi. Ciò rafforza in modo inequivocabile la sostenibilità della soluzione concordataria, dimostrando come l'alternativa liquidatoria in genere risulti meno vantaggiosa per i creditori e pregiudichi irrimediabilmente il mantenimento della forza lavoro".

Da ultimo, anche nel proprio parere ex art. 48 CCII depositato il 22 maggio 2025 il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologazione della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Quanto suesposto, consente di escludere la fondatezza dei rilievi, avanzati dall'Agenzia delle Entrate, la cui opposizione, di conseguenza, deve essere integralmente rigettata.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, ritiene il Collegio che il concordato vada omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale

1.visto l'art. art. 112, comma 2, C.C.I.I.

OMOLOGA

**il concordato preventivo proposto da [REDACTED]
[REDACTED] s.r.l., con sede legale in [REDACTED], in
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED], iscritta nel registro imprese di Brindisi numero rea [REDACTED]
codice fiscale e partita iva [REDACTED]**

2.conferma, quale commissario giudiziale, il dott. [REDACTED]

3. nomina, quale commissario liquidatore, l'avv. [REDACTED]

**4.prescrive le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria
e di sorveglianza sull'adempimento della stessa:**

A. il commissario giudiziale:

**a) vigilerà sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli
atti compiuti siano:**

**a1) conformi al piano concordatario, al decreto di omologazione e alle
norme di legge applicabili;**

a2) rispondenti agli interessi dei creditori;

**b) riferirà al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori;**

c) riferirà, tempestivamente, al Tribunale nel caso in cui dovesse rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata o ne stia ritardando il compimento;

d) ex art. 118, 1° comma, CCII, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmetterà ai creditori;

e) ex art. 118, 1° comma, CCII, il commissario giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9;

B) la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, nonché in favore dei creditori privilegiati, avverrà sulla base di riparti, predisposti dalla proponente (mensilmente o secondo la diversa periodicità prevista dal piano) e che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori e al commissario e da quest'ultimo vistati;

B1) i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla proponente dopo il visto del commissario, al quale dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro 15 giorni;

B2) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili saranno depositate sul conto intestato alla procedura;

C) l'istante - che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la continuità aziendale - dovrà inviare al commissario giudiziale, con cadenza quadrimestrale, un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti. Il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente, nonché sugli eventuali giudizi di accertamento dei crediti posti in essere dai creditori concorsuali, qualunque ne sia l'importo;

D. il commissario avrà libero accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria dell'impresa al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al tribunale per l'eventuale iniziativa volta alla risoluzione del concordato;

E. al giudice delegato e' riservato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

F. entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e del pagamento secondo le percentuali indicate nel piano ai creditori chirografari) di cui dara' atto il commissario giudiziale, la proponente depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori, previo parere del commissario giudiziale;

5.manda alla cancelleria perchè provveda alla comunicazione del presente decreto alla proponente, ai commissario giudiziale e al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 45 CCI;

6.manda ai commissario giudiziale perché voglia dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art. 10 CCI.

Brindisi, 23.6.2025

Il giudice estensore

Antonio i. Natali

Il Presidente

S. Memmo